

N. Reg. Gen.	7
Data	29-04-2020



## COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

### **DECRETO DEL SINDACO**

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE SANITA' E SICUREZZA PUBBLICA: PROROGA DELLA CHIUSURA PUBBLICA DEL CIMITERO DI BRUNTINO FINO AL 17 MAGGIO 2020 SALVE ULTERIORI PROROGHE IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19**

#### IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 5 del 10/03/2020 con cui il Vicesindaco (assunti i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 53 comma 2 del TUEL D.Lgs. 267/2000 per temporanea indisposizione del sindaco):

- considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da "COVID-19" un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, sul territorio della provincia bergamasca;
- dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono, tra le altre, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.." e auspica, in via generale, l'applicazione di misure idonee ad evitare assembramenti di persone;
- visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definiscono le attribuzioni

del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità locale;

ha disposto la chiusura del cimitero comunale ubicato nel territorio comunale di Villa d'Almè, frazione di Bruntino, sino al 3 aprile 2020 salve proroghe in relazione all'andamento dell'epidemia "COVID-19", specificando che «L'accesso rimane consentito ai soli parenti / conoscenti più prossimi (fino ad un massimo di 5 persone, comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento interpersonale in vigore) in occasione della sepoltura del defunto»

Richiamata l'ordinanza n.6 del 03/04/2020 con cui il Sindaco,

– considerato che con il DPCM 01 aprile 2020, con il quale si dispone, tra le altre, le seguenti misure di prevenzione e carattere generale: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

ha ordinato la proroga sino al 13 aprile 2020 della chiusura del cimitero, precisando che « La data del 13 aprile 2020 s'intenderà ulteriormente prorogata, in automatico, in caso di eventuali ulteriori proroghe delle misure di prevenzione governative di carattere generale citate in premesse, fino al nuovo termine fissato dal Governo in relazione all'andamento dell'epidemia "COVID-19" »

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; che, all'art. 1, comma 1, lettera "i", dispone che "Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"; tale disposizione si applica dal 4 al 17 maggio 2020 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che non risultano sussistere disposizioni regionali più restrittive per il periodo indicato;

Visto il comunicato n. 14 della cabina di regia operativa dell'UTES -C19 Valle Imagna- Villa d'Almè tenutasi in data 29/04/2020, recante "EMERGENZA COVID-19 . COMUNICATO N. 14 – DPCM 26 APRILE 2020 Fase 2 – Linee Guida", che in ordine ai cimiteri comunica le seguenti indicazioni: "alla luce di quanto disposto dalla lettera i) dell'art. 1 comma 1 sulla celebrazione dei funerali, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, la cabina di Regia dell'UTES-C19 Valle Imagna Villa d'Almè ha valutato per il momento la possibilità di riapertura dei cimiteri solo per lo svolgimento delle cerimonie all'aperto dei funerali, mentre si consiglia la prosecuzione della chiusura del cimitero sino a nuove disposizioni";

Ritenuto che persistano anche nel periodo dal 4 al 17 maggio 2020 le condizioni che hanno determinato la scrivente Autorità ad ordinare a chiusura del cimitero di Bruntino, fatto salvo il coordinamento con la disposizione governativa di cui all'art. 1, comma 1,

lettera "i", del DPCM 26 aprile 2020, e quindi la deroga alla chiusura per lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità locale;

**ORDINA :**

- 1) per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la proroga dal 4 maggio al 17 maggio 2020 della chiusura del cimitero comunale ubicato nel territorio comunale di Villa d'Almè, frazione di Bruntino.
- 2) dal 4 maggio al 17 maggio 2020 l'accesso è consentito per lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 3) La data del 17 maggio 2020 s'intenderà ulteriormente prorogata, in automatico, in caso di eventuali ulteriori proroghe delle misure di prevenzione governative di carattere generale citate in premesse, fino al nuovo termine fissato dal Governo in relazione all'andamento dell'epidemia "COVID-19"

**IL SINDACO**  
**(F.to PREDA Manuel)**